

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 LUGLIO 2026

L'anno 2026, il giorno 18, del mese di luglio, alle ore 15:00, presso la sede dell'Associazione di promozione sociale PAGINE d'AUTORE, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea Carla Bonfitto, Presidente dell'Associazione, verbalizza il Sig. Antonio Bonfitto.

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°9 soci su n° 9 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire nuovamente l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le nuove modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Tali ulteriori modifiche e integrazioni sono state richieste dall'Ufficio del Runts.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

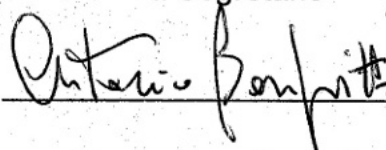
Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16:05 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presente atto e l'allegato statuto modificato vengono registrati in esenzione totale dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in quanto modifiche strettamente finalizzate all'adeguamento richiesto dall'Ufficio del RUNTS in fase di iscrizione.

Il Segretario

Associazione di Promozione Sociale

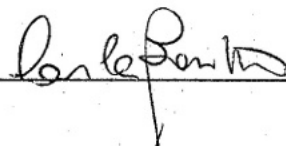
Il Presidente

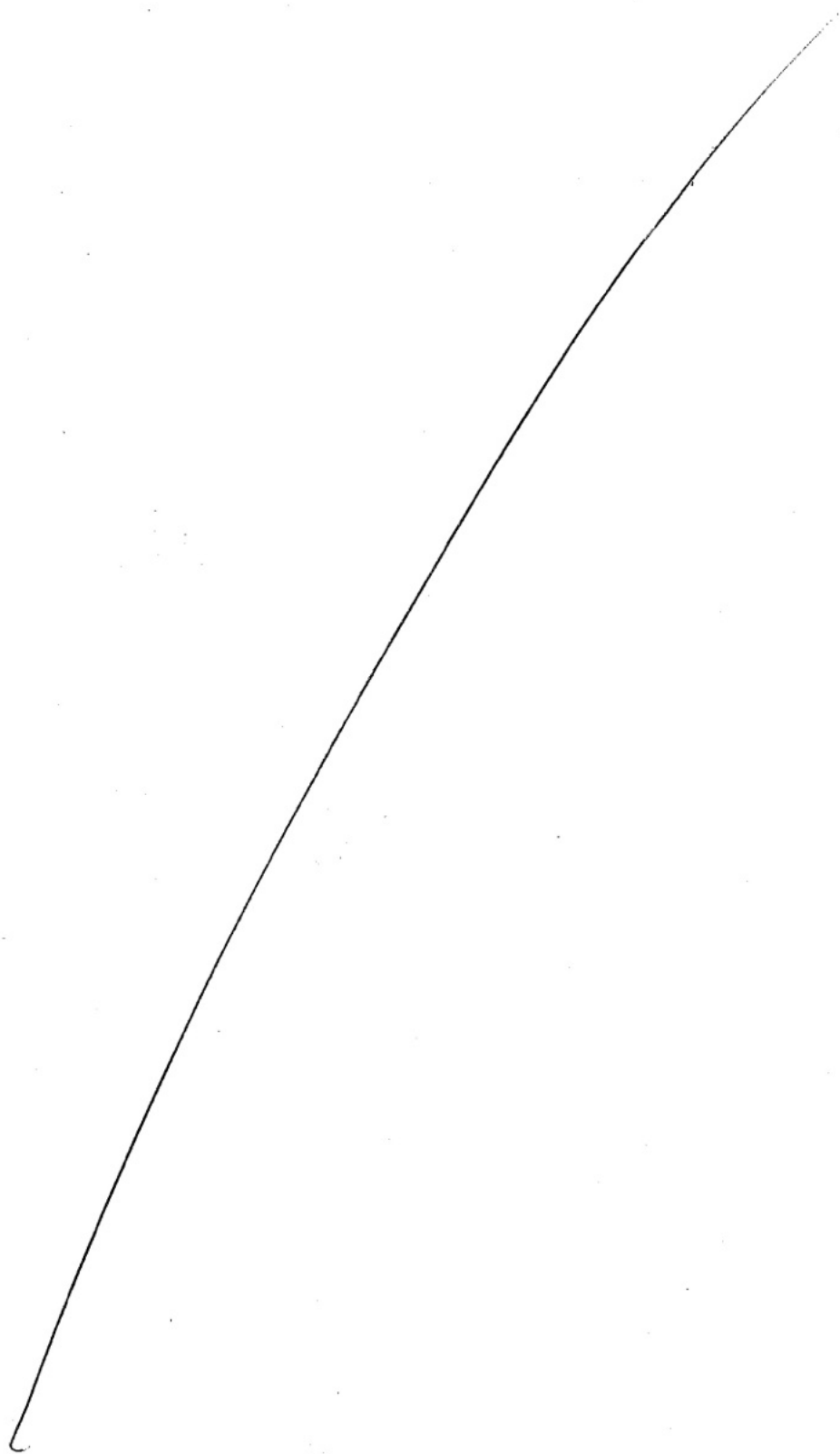


PAGINE D'AUTORE

SAN MARCO IN LAMIS (FG)

C.F.: 93079240714





SECRETARÍA DE INTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LEGAL

Associazione di Promozione Sociale **"PAGINE D'AUTORE"**

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "**PAGINE D'AUTORE - APS**", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 e la cui denominazione sarà integrata, a seguito della iscrizione nel relativo Registro, con "**PAGINE D'AUTORE Ente del Terzo Settore**", o, in breve "**PAGINE D'AUTORE ETS**", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in San Marco in Lamis (FG) alla via Matteo La Piscopia n. 50.

Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

L'Associazione "**PAGINE D'AUTORE - APS**", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, persegue esclusivamente finalità di carattere sociale ed ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e le pratica della lettura, nonché l'arte nel settore del teatro e della musica.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

In particolare si propone di:

- promuovere la lettura e la formazione culturale;
- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse.

Art. 3

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- organizza rassegne letterarie;
- organizza manifestazioni culturali di promozione della letteratura e della musica;
- offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale.
- offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- organizza eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance reading, mostre, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale, convegni e corsi di istruzione.



Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione promuove ed organizza le predette attività senza alcuna finalità lucrativa e partecipa ad esse con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.

Art. 4

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network e blog rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio conferenzieri, esperti, attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 6

L'Associazione non persegue scopi di lucro e svolge la sua attività nei settori della formazione e della promozione della cultura e dell'arte.

E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività e, a tal fine, può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

Art. 7

L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

I SOCI

Art. 8

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni di legge 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'osservanza delle norme del presente Statuto e al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il numero dei soci è illimitato. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 10

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti, sottoscrivendolo, nell'Atto Costitutivo. Partecipano all'Assemblea, hanno diritto di voto e possono decadere qualora si pongano in contrasto con le finalità e i principi ispiratori espressi dal presente Statuto.

Sono Soci Ordinari coloro che, condividendone i principi ispiratori e le finalità, presentino domanda di adesione all'Associazione e vi siano ammessi dal Consiglio Direttivo. Partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto.

Sono Soci Onorari coloro che per ragione di particolari meriti professionali, artistici o di benemerenzia siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo dietro suo esplicito e formale invito. Partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e dovranno impegnarsi attivamente nell'ambito dell'Associazione per realizzarne gli scopi.

Non possono essere iscritti coloro che aderiscono ad associazioni o movimenti aventi finalità contrastanti con quelle dell'Associazione né gli Enti che si ispirano a principi o perseguono finalità contrastanti con quelle dell'Associazione né comunque le persone o gli Enti che svolgono attività in contrasto con i principi ispiratori e le finalità dell'Associazione.

Art. 11

VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 12

SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 13

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui agli art. 2 e seguenti del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 14

Ogni socio ha diritto di partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione, di concorrere alla determinazione dei suoi indirizzi operativi e all'elezione degli organi statutari e di accedere alle cariche sociali, secondo le norme del presente Statuto.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 15

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 30,00 (trenta/00) e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 16

Ogni Socio può recedere dall'Associazione, notificando la propria decisione per iscritto.

Il recesso ha effetto immediato.

La qualifica di socio si perde:

- a) in caso di decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il Socio recedente, deceduto oppure che per qualsiasi motivo non faccia più parte dell'Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione stessa.

Esso non potrà rivendicare compensi o restituzioni della quota facente parte del fondo comune e versata al momento dell'iscrizione, statuendosi che tali apporti restano destinati a fini associativi.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**Art. 17**

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

- quote associative;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

BILANCIO

Art. 19

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 20

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Art. 21

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 22

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;



- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale.
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

La durata di tutti gli organi è di un triennio.

Le cariche associative, da conferirsi esclusivamente a Soci, sono gratuite. E' dovuto solo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

La corresponsione di compensi o rimborsi superiori ai limiti di cui al D.P.R. n. 645/94 e il D.Lgs. n. 239/95 è considerata distribuzione indiretta degli utili.

Art. 24

La Direzione Artistica e particolari incarichi statuari potranno essere, di volta in volta, conferiti dal Consiglio direttivo anche a non soci per il raggiungimento dei fini associativi.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 25

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- b) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- c) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 26

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 16;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 27

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 28

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- nomina il Direttore Artistico dell'Associazione;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art. 31

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, firma gli atti e i documenti dell'Associazione;

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- nelle operazioni di carattere patrimoniale-finanziario appone la propria firma ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di necessità ed urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

IL VICE-PRESIDENTE

Art. 32

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito, fino alla cessazione della causa dell'impedimento, dal Vice-Presidente, secondo la delega ricevuta. Tale delega può essere data dal Presidente in forma permanente per gli atti e le materie da lui stabilite e rese note al Consiglio Direttivo.

IL TESORIERE

Art. 33

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Amministra il fondo sociale con ogni necessario potere, ivi compreso quello di agire o resistere in giudizio, conformemente alle direttive del Consiglio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 34

E' eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

E' responsabile della stesura e della conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo, oltre alla tenuta conservazione ed aggiornamento dei libri sociali. Cura l'organizzazione delle riunioni dell'Associazione.

Può ricevere particolari deleghe da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 35

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE DEI CONTI

Art. 36

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

IL DIRETTORE ARTISTICO

Art. 37

Il Direttore artistico viene nominato dal Consiglio direttivo, tra le personalità dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel settore culturale e dell'organizzazione artistica in genere.

Il Direttore artistico programma e coordina tutta l'attività culturale dell'Associazione scegliendo le linee ed i percorsi artistico-culturali più adatti alla formazione ed alla crescita culturale dei soci.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 38

Per le modifiche al presente Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica devono essere presentate al Presidente trenta (30) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Art. 39

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 29, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 40

Per quanto non espressamente ed esplicitamente previsto nel presente STATUTO, si applicheranno le norme contenute nel codice civile e nelle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Antonio Barcilla

Carlo Fronti

Il presente statuto viene modificato al solo fine di adeguare l'Associazione alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) per l'iscrizione al RUNTS.

Si richiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Antonio Barcilla

Carlo Fronti

20 LUG. 2020

Registrato a San Severo il _____

al n. 464 serie 3

imposta € Esente

tributi speciali € _____



Addebitato allo sportello FIO ()*
Adolofata STAFFIENI
**) Firma sul delega del Direttore Provinciale*
Michele GAMMAROTA